



TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro

**DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA
MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA**

R.G.4999 / 2024

Il Giudice designato, dott.ssa Angela Orecchio,

letto il ricorso che precede,

visti gli artt. 669 bis, 669 sexies e 700 c.p.c.,

FISSA

l'udienza del **30.1.2025 ore 10.00**, assegnando a parte ricorrente termine fino al 31.12.2024 per la notifica del ricorso e del presente decreto all'amministrazione convenuta;

Invita parte resistente a costituirsi almeno 5 giorni prima.

Vista l'istanza di notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. ai soggetti controinteressati mediante pubblicazione nel sito internet istituzione del MIUR;

considerato l'elevato numero dei soggetti destinatari della notifica;

visto l'art. 151 c.p.c.;

autorizza parte ricorrente alla notifica nei confronti dei docenti controinteressati mediante inserimento, entro il 31.12.2024, del ricorso e del presente decreto nell'apposita area telematica del sito istituzionale del Ministero convenuto, disponendo che il MIUR non rimuova tali atti dal proprio sito sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado;

Alla luce delle modifiche introdotte al codice di rito dall'art. 3 comma 10 d.lgs. n. 149/2022 e, da ultimo, dal d.lgs. 164/2024;

preso atto della facoltà rimessa alla scelta del magistrato istruttore dall'art. 127, ultimo comma, c.p.c. di disporre che l'udienza si svolga a **trattazione scritta** secondo le modalità prescritte dall'art. **127 ter c.p.c.**;

ritenuta l'applicabilità delle nuove disposizioni codicistiche anche al 'rito lavoro' in quanto ricomprese tra le disposizioni generali contenute nel I libro del c.p.c. e risultando la diversa modalità di trattazione funzionale a garantire una maggiore efficienza ed un miglioramento della complessiva organizzazione dell'udienza;

ritenuto che quanto prescritto dall'ultimo periodo del primo comma dell'art 127^{ter} c.p.c., come da ultimo novellato ("*L'udienza non può essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice*"), non osti alla trattazione cartolare anche delle *prime udienze* 'rito lavoro' in tutti quei casi in cui, come nella specie, la controversia presenti caratteristiche tali da escludere a priori la possibilità di condurre un efficace tentativo di conciliazione, rendendo quindi prospetticamente infruttuosa e dunque superflua la comparizione personale delle parti;

considerato infatti che, come già ampiamente sperimentato sin dagli anni di vigenza delle disposizioni emergenziali di cui all'art. 221 del d.l. 34/2020, la trattazione scritta delle prime udienze di previdenza e delle prime udienze di lavoro -specie nelle controversie di carattere seriale promosse nei confronti di datore di lavoro pubblico- è risultata perfettamente compatibile con il rispetto del principio del contraddittorio e funzionale ad una più efficiente gestione del carico di ruolo d'udienza;

ritenuto che il procedimento in oggetto possa essere trattato con le modalità prescritte dall'art. 127^{ter} c.p.c.

DISPONE

che l'udienza sopra indicata abbia svolgimento mediante lo **scambio di note di trattazione scritta**.

ASSEGNA

alle parti termine ultimo per il deposito telematico delle predette note scritte sino alle ore 10.00 del giorno dell'udienza sopra indicato.

AVVERTE

che, nel caso in cui non risultino depositate note di trattazione entro il *termine ultimo* assegnato, la parte verrà considerata assente all'udienza;

che nell'ipotesi in cui nessuna delle parti risulti aver effettuato il deposito telematico delle predette note di trattazione entro il termine ultimo assegnato, si provvederà ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c.;

che, a seguito dello scambio di note scritte, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisivo o necessario all'ulteriore corso del giudizio, ai sensi dell'art. 127^{ter}, comma 3, c.p.c.;

che ciascuna delle parti può depositare motivata istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità.

Rappresenta infine che le note **devono essere redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza**, attraverso una redazione per punti delle richieste a verbale e delle specifiche contestazioni sulle circostanze in fatto allegate dalla controparte, in assenza, pertanto, di ripetizioni in ordine alle deduzioni già formulate negli scritti introduttivi.

Latina, 27/12/2024

Il Giudice

Angela Orecchio